Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
del Comitato per la legislazione

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca
D.L. 170/2026 / A.C. 3189

Dossier n° 207 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 23 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3189
D.L.	170/2026
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	20
Date:	
emanazione:	30 settembre 2026
presentazione:	19 novembre 2026
assegnazione:	19 novembre 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il **decreto-legge n. 170 del 2026** (A.C. 3189), composto da **20 articoli,** reca **misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca**.

L'**articolo 1** reca disposizioni che incidono sul **sostegno didattico agli alunni con disabilità**, con particolare riferimento alla disciplina del **Piano educativo individualizzato** (PEI). Il **comma 1, lettera *a)***, come **modificata al Senato**, novella in più punti la disciplina del PEI, intervenendo sulla determinazione del **numero di ore di sostegno** da assegnare alla classe, nonché su ulteriori contenuti del Piano, sui **termini** di redazione del PEI, sul raccordo tra le istituzioni scolastiche nei passaggi tra gradi di istruzione e nei trasferimenti e sulla **continuità** delle ore di sostegno nei passaggi di anno e di grado. La **lettera *b)*** prevede che l'ufficio scolastico regionale **attribuisca** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Il **comma 2**, **modificato anch'esso al Senato**, consente al **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione** (GLO) di approvare il PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, ove la mancata partecipazione impedisca il rispetto dei termini di adozione del Piano, e prevede la possibilità di effettuare le riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

L'**articolo 2**, **modificato al Senato,** incrementa di **60 milioni di euro** per l'anno **2026** e di **40 milioni di euro** per l'anno **2027** la dotazione del fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, al fine di assicurare, anche per l'anno scolastico 2026/2027, le attività di **orientamento**, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica. Il **comma 2-*bis***, **introdotto al Senato**, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un **fondo** - con una dotazione di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026

e 2027 - finalizzato al finanziamento di **attività** di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo **consapevole e responsabile** delle **tecnologie digitali**.

L'**articolo 2-*bis***, **introdotto al Senato**, amplia il novero delle **iniziative** che le scuole di ogni ordine e grado possono **promuovere** nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "**Cittadinanza e Costituzione**".

L'**articolo 3, comma 1**, stanzia **14 milioni di euro per il biennio 2026-2027**, per la predisposizione di un programma biennale per lo **sviluppo di servizi digitali** all'interno del **sistema informativo SIDI**, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche. Il **comma 2**, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, consente agli **alunni della scuola secondaria di primo grado**, a partire dal secondo anno, di avvalersi dell'**insegnamento facoltativo del latino**, per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a **33 ore annue**. Il **comma 3**, nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, **fissa al 10 per cento** del trattamento stipendiale in godimento **l'elemento retributivo accessorio**, *una tantum*, riconosciuto in favore degli **insegnanti di ruolo** del sistema scolastico statale **al superamento**, con valutazione individuale positiva, **del percorso formativo permanente** istituito in attuazione della riforma 2.2 della Missione 4, componente 1, del PNRR.

L'**articolo 4, comma 1**, incrementa di **21 milioni di euro per l'anno 2026** l'autorizzazione di spesa ordinariamente prevista per la **fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo**. A copertura degli oneri, è previsto il ricorso, per 1 milione di euro, al fondo speciale di parte corrente e per 20 milioni ad un **fondo**, anch'esso destinato alla fornitura di libri di testo, istituito dalla legge di bilancio 2026 nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**. Il **comma 2** modifica, **a decorrere dal 2027**, la disciplina a regime del fondo da ultimo citato, **devolvendone la gestione** dal Ministero dell'interno **al Ministero dell'istruzione e del merito** e ridefinendo, a parità di risorse stanziate, la **platea di destinatari** dei contributi erogati e la **tipologia di prodotti acquistabili** con le risorse in questione. Il **comma 3** incrementa di **4 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** il fondo permanente per il contrasto del fenomeno del **cyberbullismo**. Il **comma 3-*bis***, introdotto **al Senato**, destina le risorse derivanti da tale incremento al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di **educazione al rispetto reciproco**, alle **pari opportunità**, alle **relazioni** e all'**affettività**, nonché di prevenzione e contrasto della **violenza contro le donne**.

L'articolo 4-*bis*, **introdotto durante l'esame al Senato**, dispone l'incremento di **45 milioni di euro** per l'anno **2026** del **Fondo** destinato al **sostegno della filiera dell'editoria libraria**, prevedendo l'assegnazione delle relative risorse alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali.

L'articolo 4-*ter*, **introdotto al Senato**, pone l'**obbligo**, per gli **editori**, di rendere disponibile una **versione elettronica dei libri di testo scolastici** e **universitari**, a un **prezzo inferiore di almeno il 50 per cento** rispetto alla corrispondente versione cartacea, consentendone la **riproduzione** su supporto cartaceo **entro il limite del 15 per cento** dell'opera. La disposizione prevede, inoltre, limitazioni alla nuova adozione dei libri di testo non conformi alla nuova disciplina e ne stabilisce la decorrenza temporale.

L'**articolo 5**, **comma 1**, **lettera *a)***, proroga al **2027** l'autorizzazione di spesa di **1 milione di euro** per la stipulazione, da parte della Scuola europea di Brindisi, di contratti a tempo determinato con personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo delle scuole europee, dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. La **lettera *b)*** del **comma 1** autorizza, inoltre, la Scuola ad avviare la candidatura all'**International Baccalaureate Diploma Programme** e a predisporre gli atti funzionali alla sua attivazione. Per il progetto prevede un contingente di **non più di nove docenti, affiancati da due unità di personale ATA**, disciplina la selezione e lo stato giuridico del personale, introduce misure per la mobilità del coniuge convivente dipendente pubblico e stabilisce uno specifico trattamento economico aggiuntivo per i docenti. Il **comma 2** autorizza la spesa di **971.664 euro per il 2027**, **831.154 euro annui dal 2028 al 2030** e **847.304 euro annui dal 2031**, ai quali si provvede, ai sensi del **comma 3**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite.

L'**articolo 6, comma 1**, autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il **comma 2** autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse

necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. La finalità indicata è quella di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale.

L'**articolo 7, comma 1**, incrementa di **14 milioni di euro nel 2026** il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Il **comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato**, determina il Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito in 24.220.893 euro per il 2024 e in 21.294.343 euro per il 2025. Il fondo è destinato alla retribuzione accessoria degli istituti contrattuali legati alla performance del personale delle aree professionali del Ministero. Gli oneri sono quantificati in 7,5 milioni di euro per il 2027, ai quali si provvede, per 5,5 milioni mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul fondo riaccertamento residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per 2 milioni mediante l'utilizzo delle risorse destinate ai canoni per le scuole innovative e ad ulteriori esigenze dell'edilizia scolastica. Il **comma 2** destina le risorse, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, originariamente finalizzate all'attuazione, per il tramite dell'INDIRE, di percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto di ogni forma di violenza di genere, direttamente alle istituzioni scolastiche, mediante riparto tra gli Uffici scolastici regionali. Per le medesime finalità, il **comma 3** incrementa tale autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il **comma 4** dispone un'autorizzazione di spesa al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028. Il **comma 5**, **lettera a)**, rende permanente l'accesso, da parte delle categorie di docenti già previste, ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, eliminando la limitazione ai primi tre cicli degli stessi. La **lettera b)** posticipa dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine di decorrenza dei nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici. Il **comma 5-*bis***, **introdotto dal Senato**, proroga, per l'anno scolastico 2026/2027, la disciplina speciale che consente di completare le assunzioni dei docenti oltre il termine ordinario del 31 agosto. In particolare, si dispone che tale disciplina è applicabile ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'a.s. 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguano l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026. Il **comma 6**, **lettera a)**, proroga fino all'a.s. 2028/2029 l'operatività del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; la **lettera b)** proroga fino al 31 dicembre 2027 l'utilizzazione da parte dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione del contingente di esperti nell'attuazione degli interventi del PNRR; la **lettera c)** proroga fino al 2028 il vincolo di destinazione delle risorse in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR; la **lettera d)** reca la copertura degli oneri derivanti da tali proroghe. Il **comma 7** estende, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di continuare ad avvalersi del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e di rendicontazione del PNRR. Il **comma 8** proroga fino all'anno scolastico 2028/2029 l'operatività delle équipe formative territoriali, individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito al fine di fornire supporto alla formazione del personale scolastico, nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR. Il **comma 9** dispone l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del comma 8. Il **comma 10** prevede l'utilizzo, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, delle graduatorie di merito regionali del concorso 2024 per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e della procedura valutativa indetta nel 2024 per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Il **comma 11** dispone che, se all'esito delle operazioni assunzionali residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto nel 2024 e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa indetta sempre nel 2024 per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. Il **comma 12** stabilisce che lo scorrimento delle graduatorie avviene in misura pari tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati, fino ad esaurimento. Il **comma 13** proroga al **31 dicembre 2028** il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere, con contratto di apprendistato, giovani laureati individuati su base territoriale, nonché alcune categorie di enti territoriali possono reclutare soggetti in possesso dei diplomi rilasciati dagli ITS Academy o dei diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). I **commi da 13-*bis* a 13-*octies*** sono stati **inseriti durante l'esame al Senato**. Il **comma 13-*bis*** proroga, dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027, il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che, in base alla normativa vigente, rimangono affidati ordinariamente alle università. Per l'anno accademico 2026/2027 l'INDIRE può assumere la quota di offerta formativa che le università non siano in grado di assicurare rispetto al fabbisogno del sistema scolastico. I **commi da 13-*ter* a 13-*octies***

disciplinano, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028, i percorsi universitari di specializzazione riservati a chi possiede il titolo di accesso e almeno tre anni di servizio sul sostegno negli otto anni precedenti, nel grado di istruzione interessato. I percorsi prevedono almeno 30 crediti formativi universitari; le attività teoriche possono svolgersi anche in modalità telematica sincrona. Un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, ne definisce l'ordinamento e le modalità organizzative. I costi sono integralmente sostenuti dai partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **I commi da 13-*novies* a 13-*undecies*** sono stati inseriti anch'essi **nel corso dell'esame presso il Senato**. Il **comma 13-*novies*** dispone che, fino all'anno formativo 2027/2028, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca siano comunque effettuati dal Ministero dell'istruzione e del merito, intervenendo sulla disposizione che attualmente attribuisce tali funzioni al Ministero fino all'adozione della disciplina regionale. Il **comma 13-*decies*** proroga di un anno, al 31 dicembre 2027, il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Per la proroga o il conferimento degli incarichi viene previsto, dal **comma 13-*undecies***, il limite di 59 unità; il relativo onere per il 2027 è quantificato in 9.100.100 euro, a valere sulle risorse già destinate al reclutamento dei dirigenti tecnici.

L'**articolo 7-*bis***, **inserito dal Senato**, introduce dall'anno scolastico **2027/2028** una procedura di reclutamento su posto comune e di sostegno per i docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi. I posti residui dopo le immissioni in ruolo dagli elenchi regionali, entro il limite delle assunzioni autorizzate, sono assegnati a tempo determinato nella provincia di inclusione. Il superamento dell'anno di formazione e prova e di una lezione simulata consente l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima scuola, con decorrenza giuridica dall'inizio del servizio a termine. Sono previsti un vincolo di tre anni di effettivo servizio nella scuola, salvo esubero o soprannumero, e un decreto ministeriale di attuazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

L'**articolo 7-*ter***, **introdotto durante l'esame al Senato**, istituisce, dall'anno scolastico 2027/2028, il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), organismo di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, composto dai coordinatori regionali delle Consulte provinciali o loro delegati, con funzioni di raccordo tra il Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti (CNPC) e il Ministero dell'istruzione e del merito. Dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza svolte nel CNPC e nelle Consulte provinciali sono riportate nel curriculum dello studente. Le scuole possono inoltre stabilire criteri per valorizzarle, se adeguatamente documentate, ai fini del credito scolastico, con un'incidenza non superiore a un punto e senza superare il massimo della fascia individuata dalla media dei voti. La partecipazione al CNS non comporta compensi o rimborsi. Per il funzionamento, la convocazione e la partecipazione al Consiglio Nazionale degli Studenti si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8,** modificato al **Senato,** al **comma 1**, prevede, al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), un incremento *una tantum* dei compensi per i **revisori dei conti** delle istituzioni scolastiche. Il **comma 2**, incrementa il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** di **17,8 milioni di euro** per l'anno **2026**, a favore di tutto il personale scolastico, e di ulteriori **10 milioni di euro** destinati a remunerare lo svolgimento di prestazioni di **lavoro straordinario** rese dal personale delle istituzioni scolastiche nell'ambito di attuazione del PNRR. Il **comma 2-*bis***, **introdotto al Senato**, dispone un ulteriore incremento di **4 milioni di euro per l'anno 2026** del medesimo Fondo, destinato al riconoscimento di **un emolumento accessorio *una tantum*** in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**) delle istituzioni scolastiche ed educative statali **in servizio nell'anno scolastico 2026/2027**. Il **comma 3** incrementa di **1 milione** di euro per l'anno **2026**, il Fondo destinato al finanziamento dei compensi accessori, in favore del **personale scolastico in comando** presso il Ministero, per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR. Il **comma 4** incrementa lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario di **600.000 euro** per l'anno **2026**, per il **pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario** rese dal personale del **comparto funzioni centrali** in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027.

L'**articolo 9, modificato al Senato, al comma 1**, con riferimento agli **istituti tecnici**, modifica la quantificazione e la distribuzione del monte ore degli insegnamenti nell'area di indirizzo flessibile, settore economico e tecnologico ambientale mediante la sostituzione delle relative tabelle**.** Il **comma 2** modifica la **denominazione** degli istituti tecnici, che divengono «**licei tecnologici**», e degli istituti professionali, che divengono «**licei professionali**». I **commi 2-*bis* e 2-*ter***, **introdotti nel corso dell'esame al Senato**, prevedono che, a decorrere dall'**anno scolastico 2028/2029,** ai fini del **dimensionamento della rete**

scolastica, si tenga conto delle peculiarità di taluni specifici indirizzi di studio dei licei tecnologici e dei licei professionali. Il **comma 3**, incrementa la dotazione del **Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale** prevedendo, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2026, già previsto a legislazione vigente, un ulteriore stanziamento di **10 milioni di euro per l'anno 2027**.

L'**articolo 10** posticipa di un semestre (al 1° luglio 2027) la data non anteriore alla quale la Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzata a bandire un concorso pubblico (per titoli ed esami) per l'assunzione, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da destinare alla Struttura di missione PNRR. Conseguentemente rimodula la quantificazione di spesa per l'anno 2027. Autorizza, correlativamente, la Struttura di missione PNRR a stipulare o prorogare, con efficacia per il semestre considerato (1° gennaio-30 giugno 2027), contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del predetto contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale.

L'**articolo 11, comma 1**, rende applicabili, fino al completamento degli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, finanziati in tutto o in parte dal PNRR, avviati in attuazione del Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione dello stesso, le disposizioni normative che prevedono, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2026, i poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane per garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, nonché la facoltà, per tali soggetti, di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, ivi compresi tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il **comma 2** consente al Ministero di destinare al proprio supporto tecnico-operativo una quota non superiore al **2 per cento** delle risorse di bilancio per i medesimi interventi, purché non beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili e per i quali non sia già stata utilizzata la quota di assistenza tecnica prevista dalla disciplina richiamata. Per tali attività sono consentiti accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche e affidamenti in house a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

L'**articolo 12**, composto da sette commi, reca interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico. I **commi da 1 a 3** prevedono che, nel caso di **persistenti barriere linguistiche da parte dei genitori stranieri**, le istituzioni scolastiche **segnalino** la situazione tempestivamente ai **servizi sociali** territorialmente competenti (comma 1). Questi, se necessario, dispongono la frequenza di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (**CPIA**) e valutano l'opportunità di definire un **progetto personalizzato** di sostegno alla genitorialità che comprenda, ove possibile, percorsi formativi di sostegno alla **corresponsabilità educativa** (comma 2). La mancata frequenza del percorso gratuito di alfabetizzazione implica una **sanzione pecuniaria** irrogata dal prefetto sulla base dell'accertamento del CPIA (comma 3). I **commi da 4 a 6** istituiscono un **divieto di copertura del volto**. In particolare, è previsto il **divieto** di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il **volto coperto** o con qualsiasi altra **modalità atta a non consentire il riconoscimento** del volto (comma 4). Le **sanzioni pecuniarie amministrative** previste dal comma 5 – a carico del soggetto che viola la norma e del genitore, in caso di soggetto minorenne – sono irrogate dal **prefetto** sulla base dell'accertamento del **dirigente scolastico** (comma 6). Il **comma 7** reca, infine, la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 13**, composto da sette commi, individua criteri per la **composizione delle classi** in contesti multiculturali. Il **comma 1** dispone che le istituzioni scolastiche, a partire dall'anno scolastico **2027/2028**, costituiscono le **classi prime** della scuola **primaria** e della scuola **secondaria di primo e di secondo grado** in modo che gli **studenti con cittadinanza non italiana** che presentino talune caratteristiche **non superino il 30 per cento** del totale in ciascuna classe prima. In particolare, la norma si applica: per la **scuola primaria**, agli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia; per la **scuola secondaria di primo e di secondo grado,** agli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione. Il successivo **comma 2** prevede che**, in caso di impossibilità**, per la singola istituzione scolastica, di rispettare i limiti di cui al comma 1, gli **Uffici scolastici** di ambito territoriale adottano le **misure organizzative necessarie** a garantire una presenza equilibrata degli alunni e degli studenti in questione **tra le istituzioni scolastiche viciniori**, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e di ulteriori specifiche esigenze familiari. Il **comma 3**, a decorrere dall'anno scolastico **2026/2027**, estende l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 anche all'inserimento in classe degli studenti e degli alunni **iscritti in corso di anno**, alle classi prime o successive alla prima, o anche a **inizio anno** per le classi successive alla prima. Il **comma 4 istituisce un Fondo** a beneficio delle scuole che non riescano a rispettare i limiti di cui al comma 1, volto a **finanziare attività extracurricolari** finalizzate al potenziamento delle **competenze linguistiche di base** nella lingua italiana, e ne individua le coperture

finanziarie. Il **comma 5** dispone che gli **Uffici scolastici** di ambito territoriale **vigilino** affinché sia assicurata l'effettiva fruizione del **diritto allo studio**, individuando a tal fine un **referente per le iscrizioni** con funzioni di raccordo e coordinamento tra le famiglie e le istituzioni scolastiche. Il **comma 6** reca una serie di novelle al regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione finalizzate a conferire **maggiore discrezionalità al collegio dei docenti** nella determinazione della **classe di iscrizione** dell'alunno straniero, in particolare **sopprimendo** la **presunzione di corrispondenza tra classe di iscrizione ed età anagrafica**. Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente a tutti i commi dell'articolo ad eccezione del comma 4.

L'**articolo 14, comma 1** prevede che, per il conferimento di incarichi di ricerca ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle **Azioni di mobilità *Marie Skłodowska Curie – Doctoral Networks*** (MSCA - DN), non si applichi il requisito temporale del possesso, da **non più di sei anni**, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico. Il **comma 2**, destina **9,5 milioni di euro** per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative dei partenariati europei di ***Horizon Europe* 2021-2027**, con particolare riferimento a **PRIMA** e **SBEP**, nonché a **progetti di ricerca** e **innovazione** coerenti con gli **obiettivi del Piano Mattei per l'Africa** e al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Il **comma 3**, modifica la destinazione delle risorse aggiuntive stanziate a valere sul FFO specificamente per la **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali**. A decorrere dal **1° gennaio 2027**, anche la quota di tali risorse, finora destinata alla partecipazione a specifici progetti, sarà destinata all'**integrazione del trattamento fondamentale**. Gli importi saranno definiti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale. Il **comma 3-*bis*, aggiunto al Senato,** introduce una procedura derogatoria per la **chiamata diretta -** da parte degli enti pubblici di ricerca - di studiosi che abbiano vinto, in qualità di *principal investigator*, programmi di finanziamento sia dello ***European Research Council* (ERC)** sia del **Fondo italiano per la scienza (FIS)**. Tali assunzioni vengono infatti **esonerate** dalla valutazione di merito delle **commissioni** e vengono effettuate **entro tre anni** dalla vincita del programma, fermo restando il rilascio del **nulla osta** da parte del Ministro vigilante. Il **comma 3-*ter***, anch'esso **aggiunto al Senato**, **destina** invece all'integrazione delle **componenti** del trattamento fondamentale **diverse dallo stipendio**, a decorrere dal **1° gennaio 2027**, una quota delle risorse stanziate per la **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca** a valere sul FOE, con riguardo agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, e sul Fondo per la valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR. Anche in questo caso gli importi saranno definiti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

L'**articolo 15** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 15 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 20 articoli per un totale di 75 commi. Esso appare riconducibile allo scopo generale di recare disposizioni urgenti in materia di istruzione e ricerca, scopo che il preambolo del provvedimento articola in sette distinte finalità: prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027; prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Academy disciplinate dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; garantire l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di PNRR; adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico; adottare interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico; facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027 e sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa nonché valorizzare il personale tecnico-amministrativo delle Università. Sei delle predette finalità, in particolare, sono riconducibili alla materia dell'istruzione e della ricerca, in coerenza con il titolo del decreto-legge, mentre un'ulteriore finalità, cui si ricollega l'articolo 10, è relativa all'attuazione del PNRR.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi, 8 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 7 decreti ministeriali e di un provvedimento di altra natura.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 2-*bis***, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, al fine di consentire alle scuole, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di promuovere iniziative volte a rafforzare la conoscenza della Costituzione, dei suoi princìpi e valori fondamentali e del ruolo della Corte costituzionale nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione». Si ricorda, in proposito, che la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha reintrodotto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, abrogando espressamente (all'articolo 2, comma 9) l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, istitutivo dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», e disciplinando all'articolo 4 le iniziative volte alla conoscenza della Carta costituzionale.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la disposizione, riferendo la novella all'articolo 4 della legge n. 92 del 2019.

L'**articolo 4-*ter*, al comma 1, lettera *b*)**, novella il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica adottino proprie linee di indirizzo ispirate ai princìpi dettati dai commi precedenti per i libri scolastici. La novella include tra tali princìpi anche quelli di cui ai nuovi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, sebbene il comma 2-*quinquies* imponga già agli editori un obbligo diretto valido anche per i testi universitari e il comma 2-*sexies* riguardi esclusivamente le adozioni nelle scuole.

Si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione, al fine di assicurare un più efficace coordinamento normativo interno al medesimo articolo 15.

L'**articolo 7, ai commi 13-*decies* e 13-*undecies***, proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, il termine massimo di durata e di rinnovo dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, e dall'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, già oggetto di una catena ininterrotta di rinvii annuali. Si tratta di una proroga che interviene su una disciplina transitoria il cui termine originario era fissato al 31 dicembre 2020. Si ricorda, a tale proposito, che il Comitato, in presenza di simili previsioni nell'ambito di decreti legge recanti disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, invita le commissioni in sede referente ad approfondire, nel corso dell'istruttoria legislativa, le ragioni specifiche alla base delle disposizioni di proroga il cui termine originario sia decorso da più di cinque anni.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

L'**articolo 7-*bis*, comma 1, capoverso articolo 399-*bis***, prevede, al comma 4, lo svolgimento di una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti «di cui all'articolo 11», integrato da un componente esterno.

Si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione, esplicitando che il rinvio è riferito all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina la specifica composizione del comitato quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

L'**articolo 9, al comma 1**, sostituisce le tabelle 1, 2 e 3 del paragrafo 2 dell'allegato 2-*ter* al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rideterminando la distribuzione interna del monte ore degli istituti tecnici, mentre al comma 2 ridenomina gli istituti tecnici e professionali rispettivamente in «licei tecnologici» e «licei professionali». In proposito, si ricorda che l'articolo 26 del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 aveva originariamente demandato la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici a uno o più regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tuttavia, la riforma continua ad essere definita mediante disposizioni legislative e decreti ministeriali (da ultimo il decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29), senza che sia stato adottato il previsto regolamento di delegificazione né disposto il coordinamento espresso con il previgente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (fenomeno della cosiddetta "fuga dal regolamento", già segnalato dal Comitato nel parere reso nella seduta del 28 maggio 2025 sul disegno di legge A.C. 2420).

Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

L'**articolo 13, comma 6**, reca una modifica diretta e frammentaria a un atto di natura regolamentare, intervenendo sull'articolo 45, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Tale intervento si pone in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e*), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi (si veda, da ultimo, la condizione contenuta nel parere reso nella seduta dell'8 luglio 2026 sul disegno di legge A.C. 2988).

Si valuti, pertanto, l'opportunità di una riformulazione della disposizione nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma regolamentare sulla quale si interviene.

L'**articolo 14, comma 3-*bis***, introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilendo che per le chiamate dirette di studiosi vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o del Fondo italiano per la scienza (FIS), non è richiesto «il parere della commissione di cui al comma 3», purché le chiamate siano effettuate «entro tre anni dalla vincita del programma». Al riguardo, si osserva che il richiamato comma 3 prevede che la valutazione del merito eccezionale sia effettuata da apposite «commissioni» (al plurale), le quali non rendono un parere bensì svolgono direttamente la valutazione di merito. Inoltre, non appare chiaro il momento esatto dal quale decorre il termine triennale e se l'intento sia quello di consentire la chiamata diretta solo entro i tre anni, ovvero di limitare a tale arco temporale l'esonero dalla valutazione delle commissioni.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'**articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3)**, al primo periodo, nel sostituire integralmente la lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di redazione e aggiornamento del Piano educativo individualizzato (PEI), prevede che il PEI sia redatto in via definitiva entro il mese di giugno e che sia suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente "in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Si osserva che tale locuzione viene utilizzata, facendo riferimento alla medesima fattispecie, anche nella proposizione immediatamente successiva dello stesso periodo, senza, peraltro, introdurre ulteriori precisazioni.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la disposizione in esame, eventualmente eliminando la predetta iterazione.

L'**articolo 4-*ter***, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce i commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, imponendo agli editori di rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e universitari, una versione in formato elettronico scaricabile su un massimo di tre dispositivi e stampabile nel limite del 15 per cento dell'opera. Al riguardo, oltre a segnalare un difetto di concordanza grammaticale al primo periodo del capoverso 2-*quinquies* («una versione in formato elettronico [...] munito di misure tecnologiche di protezione»), si osserva come non appaia chiaro l'ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo 4-*ter*, che prevede che le nuove disposizioni si applicano "ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

A tale proposito, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame, eventualmente precisando se la nuova disciplina trovi applicazione anche per i libri di testo già adottati in precedenza.

L'**articolo 6, comma 1**, attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia la facoltà di finanziare, con oneri a proprio carico, l'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, richiamando contestualmente sia l'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (in materia di cofinanziamento regionale di contratti di supplenza breve e saltuaria o fino al termine delle attività didattiche), sia l'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (in tema di progetti straordinari di durata da tre a otto mesi).

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, precisando le modalità e i limiti applicativi del rinvio alle due richiamate discipline.

L'**articolo 7, comma 2, lettera *b*)**, nel novellare l'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, demanda la ripartizione delle risorse tra gli Uffici scolastici regionali a un decreto «del Ministero dell'istruzione e del merito», anziché del Ministro competente.

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, facendo riferimento all'autorità responsabile dell'emanazione di tale decreto, ossia il Ministro dell'istruzione e del merito.

Il medesimo **articolo 7, al comma 5-*bis***, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applichino anche nell'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026. Tuttavia, il richiamato comma 2-*ter*

disciplina nei primi sei periodi una fattispecie diversa e circoscritta alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026 da graduatorie pubblicate oltre il 31 agosto 2025, mentre solo l'ultimo periodo concerne l'assunzione a tempo indeterminato e l'avvio dell'anno di prova dalla data di conseguimento dell'abilitazione entro il 31 dicembre.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, precisando che il rinvio è riferito esclusivamente alle previsioni di cui all'ultimo periodo del menzionato comma 2-ter.

Il citato **articolo 7, al comma 13-*bis*, primo periodo**, proroga dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027 il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico può essere conseguita attraverso i percorsi di formazione attivati dall'INDIRE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, mentre, al secondo periodo, dispone che «per l'anno accademico 2026/2027» l'INDIRE possa assumere la quota dell'offerta formativa che le università non siano in grado di assicurare.

Considerato che l'anno accademico 2026/2027 si estende oltre la data del 30 giugno 2027, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, al fine di chiarire il coordinamento temporale tra i due periodi.

L'**articolo 7-*bis***, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce l'articolo 399-*bis* nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disciplinando, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, una procedura di reclutamento a tempo determinato, finalizzata all'immissione in ruolo, rivolta ai docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi. In primo luogo, al comma 6 del capoverso articolo 399-*bis* — che vieta ai docenti di chiedere il trasferimento o altri spostamenti prima di tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola in cui hanno svolto la prova — non appare chiaro se in tale triennio rientri anche l'anno prestato con contratto a tempo determinato durante il percorso di formazione e prova e se, oltre alle situazioni di esubero o soprannumero, restino ferme le ulteriori deroghe al vincolo di permanenza previste a legislazione vigente (quali quelle di cui all'articolo 399, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 1994). In secondo luogo, al comma 7 del medesimo capoverso articolo 399-*bis*, si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione delle modalità attuative della procedura. Tale previsione, avendo carattere procedurale e transitorio e risultando ancorata all'entrata in vigore della legge di conversione, potrebbe essere collocata in un autonomo comma dell'articolo 7-*bis*, anziché all'interno del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

L'**articolo 13, ai commi 1, 2 e 3**, fissa, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, e già dall'anno scolastico 2026/2027 per le iscrizioni in corso d'anno o alle classi successive, il limite massimo del 30 per cento del totale degli alunni e degli studenti «con cittadinanza non italiana» che presentino specifici requisiti di mancata frequenza pregressa del sistema educativo nazionale.

Si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione, chiarendone l'ambito soggettivo di applicazione con specifico riferimento agli alunni e agli studenti aventi la cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce dei princìpi di parità di trattamento sanciti dagli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE.

NC0207	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	𝕏 CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.